



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 102/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETA' LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "LA 9")
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. G), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 16/2017 - PROC. 18/18/SM-CRC)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione media e minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*";

VISTA la delibera n. 53/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante "*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare l’art. 5;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Lombardia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, a seguito di segnalazione e nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, ha richiesto in data 18 ottobre 2017 (prot. n. 2017/25800) al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “LA 9” copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dalla stessa, dal giorno 1 al giorno 8 ottobre 2017.

A seguito delle verifiche effettuate sulle registrazioni acquisite, il CO.RE.COM. Lombardia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio e, con atto N. 16 ANNO 2017 del 19 dicembre 2017, ha contestato alla società LA 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “LA 9”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. In particolare, il CO.RE.COM. Lombardia ha evidenziato che l’emittente in questione tutte le notti dall’1 all’8 ottobre 2017 ha mandato in onda comunicazioni commerciali, con sovrapposizione di bollino rosso, tra le ore 24:00 e le ore 01:00 circa e fino alle 06:00 circa volte a promuovere servizi telefonici a contenuto erotico che, per linguaggio e scene proposte, risultano lesive della dignità della persona, offensive del pudore e suscettibili di nuocere allo sviluppo mentale o morale dei minori;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

La società LA 9 S.p.A., cui il citato atto di contestazione N. 16 ANNO 2017 del 19 dicembre 2017 è stato notificato in pari data, non ha presentato memorie giustificative né ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2018 ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria e ha inviato a questa Autorità, con note protocollate al n. 0009078 del 7 febbraio 2018 e al n. 0010425 del 13 febbraio 2018, la relativa documentazione proponendo la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, conformemente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Lombardia, si ritiene integrato l'illecito contestato e di dover procedere all'irrogazione di una sanzione nei riguardi della società LA 9 S.p.A., per le seguenti motivazioni.

Come può rilevarsi dall'atto di contestazione n. 16 ANNO 2017 del 19 dicembre 2017, nella propaganda mandata in onda dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "LA 9" dal giorno 1 ottobre al giorno 8 ottobre 2017, il linguaggio esplicito adottato e le reiterate rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano in maniera provocatoria l'attività sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, finalizzati all'eccitazione erotica e alla stimolazione dell'istinto sessuale e connotati da gratuità rispetto al contesto nell'ambito del quale sono stati mandati in onda, pur caratterizzato dalla promozione di servizi telefonici a contenuto erotico.

La trasmissione di scene pornografiche nella propaganda di servizi - similmente a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per l'ambito dei programmi radiotelevisivi - si configura come gravemente nociva per lo sviluppo dei minori, costituendo fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi.

L'art. 36-bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, pone un divieto assoluto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori e, pertanto, tale trasmissione, in onda in chiaro, è da considerarsi illecita non solo se trasmessa nella fascia oraria diurna, ma anche qualora venga mandata in onda, come nel caso di specie, nel corso della notte;

RITENUTO pertanto di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 16 ANNO 2017 del 19 dicembre 2017 in merito alla violazione da parte della società LA 9 S.p.A. delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione dal giorno 1 ottobre al giorno 8 ottobre 2017 tra le ore 24:00 e 01:00 circa e fino alle ore 06:00 di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo recante scene pornografiche pregiudizievoli per i minori, mandata in onda dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "LA 9";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la base della sanzione per la violazione corrispondente alla messa in onda dal giorno 1 ottobre al giorno 8 ottobre 2017 nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di elevata gravità, stante la durata della trasmissione, protrattasi per l'intera nottata delle giornate dall'1 all'8 ottobre 2017, e la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori dei contenuti pornografici delle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, lo stesso si valuta di media gravità, in considerazione dell'orario di messa in onda in cui non può essersi registrata una sensibile penetrazione del programma nel pubblico minorile.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente e a prevenire violazioni della stessa specie. Si prende atto che la società non ha inviato memorie difensive, né ha richiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione e che per la stessa violazione è già stata oggetto di sanzione da parte dell'Autorità (cfr. delibera n.156/16/CSP).

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società LA 9 S.p.A., in base alle ultime risultanze del bilancio al 31 dicembre 2016 ove risulta una perdita dell'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura indicata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, “[...] *salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo”;

RILEVATO che ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS «*ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e [...] sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)»;*

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate dal CO.RE.COM. Lombardia con atto N. 16 ANNO 2017 del 19 dicembre 2017 nella misura complessiva di euro 30.000,00 (trentamila/00), corrispondente al doppio del minimo edittale, aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “LA 9”, con sede legale in Padova, via Venezia, n. 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.000,00 (trentamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. g*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 102/18/CSP per violazione dell’art. 36-bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n.102/18/CSP". Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi